

Pubblicato il 24/03/2020

Sent. n. 363/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2007, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Giovannelli, domiciliato presso i registri PEC;

contro

Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, domiciliato presso i registri PEC;

per l'annullamento:

del Provvedimento n. [omissis], notificato in data 19.06.2007, a firma del Dirigente [omissis] del Settore Territorio, Ambiente, Infrastrutture - Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di San Giuliano Terme, recante "Ingiunzione di demolizione delle opere edilizie realizzate nell'immobile sito in San Giuliano Terme, [omissis], sede della [omissis]; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè incognito al ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla comunicazione di presunta violazione urbanistico edilizia ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, 380 e della L.R.T. 03.01.2005, n. 1 inoltrata dal Comando di Polizia Municipale in data [omissis], prot.n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giuliano Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 marzo 2020 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il Comune di S. Giuliano Terme ha ingiunto la demolizione di una tensostruttura realizzata in area ad uso artigianale di sua proprietà. Tutto il ricorso si fonda sulla tesi per cui l'opera realizzata senza titolo avrebbe natura pertinenziale e leggera per cui la stessa non sarebbe soggetta a titolo edilizio e, comunque, sarebbe sanzionabile solo con misura pecuniaria.

Il ricorso è privo di fondamento.

E' fuori discussione che il manufatto possa considerarsi precario attesa la sua destinazione ad esigenze durevoli e non occasionali.

Deve altresì escludersi che si tratti di opera pertinenziale sia per le sue non modeste dimensioni (17x4 m.) sia per il fatto che manca il nesso obiettivo di stretta funzionalità rispetto ad un bene principale.

Il fatto che la tensostruttura sia destinata a magazzino nell'ambito di una più ampia distribuzione di funzioni nel compendio produttivo non vale, infatti, a farne una pertinenza del capannone adiacente, atteso che il nesso di pertinenzialità deve avere natura reale ed obiettiva risolvendosi in un legame che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio esclusivamente ad un uso pertinenziale durevole (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/10/2019, n.4718). Requisito che nella specie non sussiste ben potendo la tensostruttura essere suscettibile di autonoma destinazione.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO